

Ordinanza concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (Ordinanza sui termini ordinatori, OTOr)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

in esecuzione degli articoli 11 lettera c e 30 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998²sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza stabilisce:

- a. i principi che devono essere seguiti nelle procedure di prima istanza del diritto federale dell'economia;
- b. i limiti di tempo entro cui deve essere evasa una domanda in una procedura di prima istanza del diritto federale dell'economia.

² Una procedura è del diritto dell'economia ai sensi della presente ordinanza quando ad un richiedente, in relazione ad un'attività a scopo di lucro, un'autorità:

- a. concede la sua approvazione;
- b. accorda diritti economici speciali;
- c. dispensa dall'ottemperanza a determinate norme statali.

³ Le disposizioni in materia di termini da rispettare da parte delle autorità federali contemplate da altri atti normativi del diritto federale prevalgono su quelle della presente ordinanza.

⁴ L'articolo 2 capoverso 1 lettera b e l'articolo 4 della presente ordinanza non sono applicabili alle procedure dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

Art. 2 Principi relativi alle procedure di prima istanza del diritto dell'economia

¹ Nell'elaborazione di atti normativi concernenti procedure di prima istanza del diritto dell'economia le autorità federali si attengono ai seguenti principi:

- a. nei limiti del possibile le procedure devono essere concepite in modo da risultare semplici e funzionali alle esigenze del richiedente. In particolare

RS ...

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

vanno prese in considerazione procedure alternative alla normale procedura di autorizzazione (come procedure di opposizione, procedure di notifica) e soluzioni basate su servizi di governo elettronico;

- b. per le singole procedure sono stabiliti termini ordinatori; i termini ordinatori sono espressi in giorni. Per le domande che richiedono una procedura complessa, di durata presumibilmente superiore a una settimana, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c.
- c. viene indicata con chiarezza la documentazione da presentare obbligatoriamente con la domanda. Se l'indicazione suddetta non può ragionevolmente essere oggetto di un atto normativo l'autorità preposta alla procedura provvede a comunicarla in un altro modo adeguato.

² Moduli ed altri documenti sono nei limiti del possibile da concepire secondo criteri di semplicità e devono essere accessibili.

Art. 3 Principi relativi all'esame delle domande

¹ L'autorità preposta all'esame della domanda valuta ogni caso nel più breve tempo possibile.

² L'autorità prende visione delle domande dal momento del loro ricevimento. Nel giro di giorni l'autorità conferma al richiedente la data del ricevimento della domanda informandolo nel contempo di eventuali mancanze manifeste nella documentazione presentata con la domanda.

³ Se diverse domande devono essere esaminate contemporaneamente, l'autorità può stabilire un ordine di priorità. L'ordine di priorità viene stabilito tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi. Vengono considerati soprattutto la particolarità delle situazioni di singoli richiedenti, l'urgenza della domanda e le relazioni concorrenziali.

Art. 4 Termini ordinatori

¹ A decorrere dal ricevimento della documentazione completa, di norma l'autorità decide entro i termini seguenti:

- a. in merito alle domande il cui trattamento nella maggior parte dei casi richiede alcune ore al massimo: 10 giorni;
- b. in merito alle domande il cui trattamento nella maggior parte dei casi richiede una settimana al massimo: 40 giorni;
- c. in merito alle domande il cui trattamento presumibilmente richiede più di una settimana: un termine che nei limiti del possibile viene comunicato immediatamente al richiedente, tuttavia al massimo tre mesi.

² In ogni caso l'autorità esamina le domande alla luce delle caratteristiche del loro oggetto, come ad esempio la deperibilità della merce o la dipendenza del progetto in questione da condizioni climatiche o periodi vegetativi.

³ Nei casi in cui i termini non vengono stabiliti in un atto normativo, l'autorità comunica in modo appropriato i termini ordinatori di cui al capoverso 1 relativi alla procedura da espletare.

⁴ Se l'autorità non rispetta un termine ordinatorio di cui al capoverso 1 il richiedente può esigere che il ritardo venga motivato per iscritto e che gli sia comunicato il termine entro il quale si prevede di evadere la domanda. Ciò a condizione che il richiedente abbia adempiuto ad un'eventuale richiesta di completamento della documentazione.

Art. 5 Consultazione di terzi

¹ Se la decisione in merito ad una domanda richiede la consultazione di terzi l'autorità stabilisce un termine appropriato per la formulazione del parere. Il termine suddetto viene aggiunto ai termini ordinatori.

² Se un'autorità consultata per un parere non rispetta il termine stabilito senza chiedere una proroga e/o non sfrutta il tempo di una proroga, l'autorità competente decide anche senza il parere in questione, se la fattispecie le risulta sufficientemente chiara e l'approvazione dell'altra autorità non è richiesta dalla legge.

³ Se un privato consultato per un parere non rispetta il termine stabilito, l'autorità sollecita al privato mediante raccomandata l'invio immediato del parere, la rinuncia formale alla formulazione del parere o l'inoltro di una domanda di proroga del termine. In assenza di una risposta del privato entro una settimana, l'autorità decide senza il parere in questione.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 novembre 1999³ concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RU 1999 3472

